



Ordinanza sulla sicurezza militare (OSM)

Modifica del 23 novembre 2022

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 21 novembre 2018¹ sulla sicurezza militare è modificata come segue:

Art. 11 cpv. 3

³ Per adempiere i suoi compiti stabiliti dalla legge, nel quadro di impieghi all'estero può collaborare con autorità e posti di comando stranieri a livello bilaterale e multilaterale. In caso di contatti regolari è necessaria un'autorizzazione annuale da parte del Consiglio federale.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

23 novembre 2022

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio Cassis
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

¹ RS 513.61

